

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**Unica convocazione - 29 aprile 2019 - ore 16,00**

**presso**

**Centro Congressi Palazzo delle Stelline**

**Corso Magenta n. 61 - Milano**

**\* \* \***

**Relazione al punto 1) all'Ordine del Giorno**

**MODIFICHE STATUTARIE IN MATERIA DI MAGGIORAZIONE  
DEL DIRITTO DI VOTO.  
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

**COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A.**

**Sede Legale e Operativa: 20121 Milano, Via Ciovassino 1 - Tel. 02.72270.1 - Telefax 02.72270271**  
Capitale Sociale € 359.604.959 - REA Milano n. 1950090 - Reg. Imp. e C.F./P.I. 01792930016  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

**MODIFICHE STATUTARIE IN MATERIA DI MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO.  
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”), redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il “**TUF**”) e dell’art. 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) ha lo scopo di illustrarVi la proposta di modifica dello statuto sociale di cui si propone l’adozione e le relative motivazioni.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare lo Statuto sociale al fine di prevedere un allungamento del periodo di possesso continuativo delle azioni necessario per conseguire il beneficio della maggiorazione del diritto di voto dagli attuali 24 mesi a 48 mesi (la “**Modifica Statutaria**”).

**I. Premessa.**

L’Assemblea Straordinaria della Società del 27 aprile 2015 ha deliberato l’istituzione della maggiorazione di voto a favore degli azionisti stabili ai sensi dell’art. 127-*quinquies* del TUF.

L’art. 127-*quinquies* del TUF, introdotto dal cosiddetto “Decreto Competitività” (D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116), consente alle società con azioni quotate su mercati regolamentati di prevedere, attraverso un’apposita modifica dello statuto sociale, l’attribuzione di un voto maggiorato “*fino a un massimo di due voti*” alle azioni appartenute a uno stesso azionista “*per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi*”. Tale previsione ha lo scopo di incentivare gli investimenti azionari e di premiare gli azionisti “fedeli” così permettendo il raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali di medio lungo termine e promuovendo la partecipazione alla *governance* degli azionisti stabili anche di minoranza.

In questa prospettiva, l’art. 8, comma 6, dello statuto di COFIDE, così come modificato dalla predetta Assemblea Straordinaria nel 2015, prevede che ciascuna azione dia diritto a due voti ove siano soddisfatti congiuntamente i seguenti presupposti: (a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi (c.d. *vesting period*); e (b) che tale presupposto sia attestato dall’iscrizione continuativa, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, in un elenco appositamente istituito nel Libro Soci Stabili.

In data 11 marzo 2019, i Consigli di Amministrazione della Società e della controllata CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite (“CIR”) hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di CIR in COFIDE (la “Fusione”) al fine di ottimizzare l’attuale struttura del gruppo e semplificare la catena di controllo, recando numerosi vantaggi agli azionisti e ai potenziali investitori delle società. Il rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione approvato dagli organi amministrativi di COFIDE e CIR è stato determinato nella seguente misura: n. 2,01 azioni ordinarie COFIDE da nominali Euro 0,50, aventi data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie COFIDE in circolazione alla data di efficacia della Fusione, per ogni azione ordinaria di CIR.

È previsto che le Assemblee straordinarie dei soci per l’approvazione del progetto di Fusione possano tenersi entro il 30 giugno 2019. Come reso noto al mercato, il perfezionamento della Fusione è subordinato al verificarsi di talune condizioni sospensive, in linea con la prassi di mercato per tale tipologia di operazioni. Subordinatamente al verificarsi di tali condizioni, si prevede che la Fusione sia perfezionata al più tardi entro il 1° gennaio 2020.

Sempre in data 11 marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione di COFIDE, nel contesto dell’operazione di Fusione, ha altresì deliberato di sottoporre all’Assemblea degli Azionisti convocata per l’approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio 2018 la Modifica Statutaria illustrata nella presente Relazione concernente l’allungamento del periodo di possesso continuativo delle azioni necessario per conseguire il beneficio della maggiorazione del diritto di voto dagli attuali ventiquattro mesi a quarantotto mesi.

## **II. Motivazioni della Modifica Statutaria.**

Il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di estendere il *vesting period* necessario a maturare la maggiorazione del diritto di voto dagli attuali ventiquattro mesi a quarantotto mesi, nella prospettiva di incentivare gli investimenti azionari caratterizzati da una maggiore stabilità e orientati alla crescita di valore della Società e del Gruppo nel medio-lungo termine, così favorendo la pianificazione e l’attuazione di scelte strategiche sostenibili per tutti gli azionisti e gli *stakeholders*.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che:

- (i) la stabilità dell’azionariato sia nel migliore interesse della Società e di tutti i suoi *stakeholders* in quanto consente di perseguire la crescita di valore della Società e del Gruppo nel medio-lungo periodo e di supportare uno sviluppo dell’impresa profittevole e sostenibile nel tempo;
- (ii) l’allungamento del *vesting period* possa (i) rafforzare gli obiettivi di fidelizzazione della compagine sociale già perseguiti dalla Società e (ii) contrastare in modo ancor più efficace gli eventuali effetti

negativi derivanti dalla volatilità dei mercati e da prospettive di breve periodo di eventuali investitori speculativi.

### **III. Condizione sospensiva al perfezionamento della Modifica Statutaria**

Agli azionisti che non concorressero all'adozione della Modifica Statutaria illustrata nella presente Relazione verrà riconosciuto il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile.

La Modifica Statutaria è subordinata alla circostanza per cui il complessivo valore di liquidazione, ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, delle azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte degli azionisti di COFIDE non ecceda Euro 5.000.000,00. La Società renderà noti i dati relativi al quantitativo di azioni oggetto di recesso e, quindi, l'avveramento ovvero il mancato avveramento della condizione di efficacia, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "*La Repubblica*" entro quindici giorni lavorativi dalla chiusura del periodo per l'esercizio del diritto di recesso.

La condizione concernente il complessivo valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso è posta nell'esclusivo interesse della Società la quale avrà, pertanto, facoltà di rinunciarvi dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "*La Repubblica*" entro quindici giorni lavorativi dalla chiusura del periodo per l'esercizio del diritto di recesso.

### **IV. Efficacia della Modifica Statutaria**

Fermo restando che il perfezionamento della Modifica Statutaria è subordinato al verificarsi della condizione sopra indicata (o, in alternativa, alla rinuncia alla stessa da parte di COFIDE), la Modifica Statutaria sarà efficace a far data dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento della Fusione e comunque dal 1° giugno 2020 ("**Data di Efficacia della Modifica Statutaria**").

Pertanto, gli azionisti di COFIDE già iscritti nel Libro Soci Stabili e gli azionisti di COFIDE che faranno richiesta di iscrizione nel Libro Soci Stabili entro la Data di Efficacia della Modifica Statutaria matureranno il diritto alla maggiorazione del diritto di voto decorsi ventiquattro mesi da tale iscrizione, secondo quanto previsto dall'attuale art. 8, comma 6, dello statuto di COFIDE. La Modifica Statutaria non avrà effetti sulla maturazione del diritto di voto acquisita dagli azionisti di COFIDE in forza delle attuali previsioni statutarie.

Inoltre, in caso di perfezionamento della Fusione prima del 1° giugno 2020, tutti gli azionisti della Società risultante dalla Fusione (e quindi anche gli ex-azionisti CIR che riceveranno azioni COFIDE in concambio nel contesto della Fusione), disporranno di un periodo di massimi trenta giorni (intercorrenti tra la data di perfezionamento della Fusione e la Data di Efficacia della Modifica Statutaria) durante il quale avranno la possibilità di richiedere l'iscrizione al Libro Soci Stabili beneficiando del più breve *vesting period* di ventiquattro mesi di possesso continuativo delle azioni. Decorso il periodo sopra indicato, gli azionisti della società risultante dalla Fusione che faranno richiesta di iscrizione nel Libro Soci Stabili matureranno il diritto alla maggiorazione dei diritti di voto decorsi quarantotto mesi di possesso continuativo delle azioni.

Qualora la Fusione non si perfezioni entro il 1° giugno 2020, la Modifica Statutaria sarà efficace a decorrere da tale data e, dunque, gli azionisti che faranno richiesta di iscrizione nel Libro Soci Stabili successivamente al 1° giugno 2020 matureranno il diritto alla maggiorazione dei diritti di voto decorsi quarantotto mesi di possesso continuativo delle azioni.

Per completezza si evidenzia che il periodo di possesso continuativo delle azioni CIR e delle azioni COFIDE trascorso anteriormente alla richiesta di iscrizione nel Libro Soci Stabili non rileva ai fini della maturazione del beneficio del voto maggiorato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 127-*quinquies* del TUF.

## **V. Informazioni sul diritto di recesso**

Come anticipato, agli azionisti di COFIDE che non concorressero all'adozione della Modifica Statutaria illustrata nella presente Relazione verrà riconosciuto il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile, relativo alle "*modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione*".

Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-bis, comma 2, del TUF, si considera non aver concorso all'approvazione della deliberazione, e quindi legittimato all'esercizio del diritto di recesso, colui a cui favore sia stata effettuata la registrazione in conto delle azioni successivamente alla data indicata nell'art. 83-*sexies*, comma 2, TUF (c.d. *record date*, ovvero successivamente al 16 aprile 2019) ma prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare sulla Modifica Statutaria.

Gli azionisti che avranno esercitato il diritto di recesso riceveranno il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto del recesso subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva indicata nel precedente Paragrafo (III).

Il valore di liquidazione delle azioni COFIDE oggetto di recesso, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura sul mercato azionario nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria, è pari ad Euro 0,4691 per ciascuna azione COFIDE.

Ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile, i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o parte delle azioni possedute, mediante lettera raccomandata (di seguito, la “**Dichiarazione di Recesso**”) che dovrà essere spedita all'indirizzo della sede legale della Società entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'Assemblea Straordinaria presso il Registro delle Imprese di Milano. La notizia dell'avvenuta iscrizione della delibera sarà pubblicata sul quotidiano “*La Repubblica*” e sul sito internet della Società.

Fermo restando quanto previsto all'art. 127-bis del TUF, l'azionista recedente dovrà allegare alla Dichiarazione di Recesso un' idonea comunicazione, rilasciata da un intermediario autorizzato, che attesti (i) la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso il giorno dell'Assemblea la cui delibera ha legittimato l'esercizio del diritto di recesso e (ii) la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso alla data della Dichiarazione di Recesso.

La Dichiarazione di Recesso dovrà contenere le seguenti informazioni:

- le generalità dell'azionista recedente, ivi incluso il codice fiscale;
- il domicilio dell'azionista recedente per le comunicazioni relative alla procedura, ivi incluso il numero di telefono e l'indirizzo *e-mail*;
- il numero di azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso;
- il codice IBAN del conto corrente bancario presso il quale accreditare l'importo del rimborso delle azioni oggetto di recesso.

La Dichiarazione di Recesso dovrà, inoltre, contenere l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni oggetto di recesso e una dichiarazione dell'azionista recedente che tali azioni sono libere da pegni o da altri vincoli in favore di terzi. Qualora le azioni oggetto di recesso siano gravate da pegni o da altri vincoli in favore di terzi, l'azionista recedente dovrà, altresì, allegare alla Dichiarazione di Recesso una dichiarazione del creditore pignoratizio o del soggetto a cui favore sia apposto il vincolo con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo e alla relativa liquidazione in conformità alle istruzioni dell'azionista recedente.

Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell'esercizio del diritto di recesso non definibili prima della data dell'Assemblea Straordinaria, tra cui la data di effettiva iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese, verranno rese note dalla Società – unitamente alle indicazioni di dettaglio circa i

termini e le modalità di esercizio del diritto, nonché di pagamento del corrispettivo – con le modalità previste dalla normativa vigente. In conformità all’articolo 2437-*bis*, comma 3, del codice civile, il recesso non potrà essere esercitato e, se già esercitato, sarà privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società dovesse revocare la delibera che lo legittima.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità all’articolo 2437-*quater* del codice civile. In particolare, i termini dell’offerta in opzione saranno resi noti con le modalità previste dalla normativa vigente, precisandosi al riguardo che i relativi avvisi saranno pubblicati sul quotidiano “*La Repubblica*”, oltre che sul sito internet della Società.

## **VI Iter decisionale seguito nella formulazione delle proposte di modifiche statutarie**

La Modifica Statutaria relativa all’estensione del c.d. periodo di *vesting* è stata approvata, unitamente alla proposta relativa all’operazione di Fusione, dal Consiglio di Amministrazione dell’11 marzo 2019. In particolare, alla richiamata adunanza del Consiglio di Amministrazione di COFIDE hanno espresso voto favorevole tutti i consiglieri presenti e votanti.

La decisione è stata assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione, trattandosi di materia estranea alla competenza dei comitati interni.

\* \* \* \*

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Signori Azionisti, qualora condividiate i contenuti e le argomentazioni contenute nella Relazione degli Amministratori testé illustrata, vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“*L’Assemblea straordinaria degli azionisti di COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A.,*

- *preso atto della relazione della relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *visti i disposti di legge e di statuto,*

#### **DELIBERA**

1. *di modificare lo Statuto sociale di COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A. al fine di allungare il periodo di possesso continuativo delle azioni necessario per conseguire il diritto di voto maggiorato da ventiquattro a quarantotto mesi, sostituendo all’articolo 8, commi 6, lett. a) e b), e 8 dello Statuto il termine “ventiquattro” con “quarantotto”, e di stabilire che tale modifica sarà*

*efficace a far data dal 30° giorno successivo alla data di perfezionamento della fusione di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite in COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A., il cui progetto è stato approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 11 marzo 2019, e comunque dal 1° giugno 2020;*

2. *di modificare conseguentemente lo Statuto sociale mediante l’inserimento di una clausola di natura transitoria nel TITOLO VIII dello Statuto, ridenominato conseguentemente “DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE”, come segue:*

“Articolo 30

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L’Assemblea straordinaria del 29 aprile 2019 ha deliberato che a far data dal 30° giorno successivo alla data di efficacia della fusione di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite in COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A., il cui progetto è stato approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 11 marzo 2019, e comunque dal 1° giugno 2020, il termine “ventiquattro” contenuto nell’art. 8 commi 6, lett. a) e b), e 8 sarà automaticamente sostituito dal termine “quarantotto” dando mandato al Consiglio di Amministrazione pro tempore e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato disgiuntamente affinché provvedano alla pubblicazione dello statuto aggiornato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2436 C.C.”.

3. *di stabilire che la modifica statutaria di cui ai precedenti punti 1) e 2) e la liquidazione dei recessi eventualmente esercitati abbia luogo a condizione che il complessivo valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte degli azionisti, determinato ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile, non ecceda Euro 5.000.000,00, ferma restando la facoltà della Società di rinunciare a tale condizione;*
4. *di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta e per apportare alla medesima le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità, purché di natura formale, nonché per concordare con le autorità competenti i tempi e le modalità esecutive dell’esercizio del diritto di recesso riconosciuto agli azionisti ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. g) del codice civile.*